



## Circolare per i Clienti (01/2022)

---

Roma, 12 Gennaio 2022

Gentili clienti,

anche questo anno con l'approvazione della legge di bilancio per l'anno in corso, sono state introdotte alcune novità su temi di natura fiscale.

Particolarità vuole, probabilmente da ricondurre alla situazione pandemica ancora in corso, il testo è stato introdotto a distanza di pochi giorni dalla conversione in legge di un decreto che aveva innovato ulteriormente taluni aspetti fiscali e del mondo del lavoro.

Troverete quindi di seguito le novità più salienti.

Buona lettura

### IN BREVE

---

- Legge di Bilancio 2022: in vigore la riforma Irpef e Irap
- Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022
- Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni
- Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali
- La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"
- Deducibilità compensi amministratori
- Nuovo assegno familiare unico universale

### APPROFONDIMENTI

---

- Le novità del Decreto Fiscale
- Le novità della Legge di Bilancio 2022



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

## IN BREVE

---

MANOVRA 2022

### **Legge di Bilancio 2022: in vigore la riforma Irpef e Irap**

*Legge 30 dicembre 2021, n. 234*

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**.

In particolare:

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
  - **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
  - **25%** per redditi **fino a 28.000 euro**
  - **35%** per redditi **fino a 50.000 euro** e
  - **43%** per redditi **fino a 50.000**.È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni**.

*Vedi l'Approfondimento*

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

### **Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità**

*D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215*

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti.

- **Esterometro** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) aveva stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.**
- **Dati Sistema TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

*Vedi l'Approfondimento*

IVA

### **La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere **dalla scadenza del 17 gennaio 2022** - il 16 cade di domenica - (**codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021**), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

**L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.** In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

**I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021** o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d'imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata **dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022** - il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

**La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento** recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

“interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non ha però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

## COMUNICAZIONI

### **Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni**

La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l'obbligo di pubblicazione online di **aiuti e contributi percepiti**; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, **non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ma l'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo **associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese**. Per le imprese l'obbligo di trasparenza è differenziato:

- è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute **nella nota integrativa del bilancio** d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l'inserimento **sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.**

L'obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell'anno **non superino complessivamente** l'importo di **10.000 euro**.

L'indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'**obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma** (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

**Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale** (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi la Nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime).

**Sembrirebbe pertanto esclusa l'obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell'emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.**



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell'obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.

L'importo della **sanzione è pari all'1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro**. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all'obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l'ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

## SOCIETÀ

### **Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali**

*D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, art. 6*

L'art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l'art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una **dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore** adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea».

## CONTABILITÀ

### **La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"**

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare **quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti**.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

**Nel caso di utilizzo dei contanti** il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

**Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare**, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

**Nell'ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico** rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

**Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito**, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

## IRES

### **Deducibilità compensi amministratori**



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

I compensi agli amministratori di società e di enti sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali. Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

POLITICHE SOCIALI

### **Nuovo assegno familiare unico universale**

*D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230*

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire **dal 1° marzo 2022**, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all'indicatore della situazione economica (ISEE).

L'assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari **per ogni figlio minorenni** a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto **a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:**

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono **previste maggiorazioni** per ciascun figlio minorenni con disabilità, **per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età**, per le **madri di età inferiore a 21 anni**, per i nuclei familiari con **quattro o più figli**.

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità**.

**La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022** con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno **con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente** (e non più in busta paga).



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

## APPROFONDIMENTI

---

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

### Le novità del Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

- **ESTEROMETRO** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.**
- **DATI SISTEMA TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **IMPOSTA DI BOLLO** - I soggetti che assolvono l'**imposta di bollo in modo virtuale** devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata; l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).
- **IMU ABITAZIONE PRINCIPALE** - Ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi**, situati nel territorio dello **stesso Comune o in Comuni diversi**, le **agevolazioni** (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

- **Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:**
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione (Rottamazione-ter);
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;
  - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
  - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, **entro il 9 dicembre 2021**.  
Al nuovo termine è applicabile la **tolleranza di 5 giorni**.



Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

- Con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, comma , D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.
- Relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di **18 rate**, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  - b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte
- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## MANOVRA 2022

### Le novità della Legge di Bilancio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
  - **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
  - **25%** per redditi **fino a 28.000 euro**
  - **35%** per redditi **fino a 50.000 euro** e
  - **43%** per redditi **fino a 50.000**.

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.





Studio Andrea Giuliani

CONSULENZA TRIBUTARIA E REVISIONE AZIENDALE

- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.**
- **COMPENSAZIONE CREDITI** - A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a **2 milioni di euro.**
- **SUPERBONUS 110%** - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- **VISTO DI CONFORMITÀ** - Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma **anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.** In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA** - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono **esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.** L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS** - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
- **BONUS MOBILI** - Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
- **BONUS FACCIATE** - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.

Vi invitiamo a consultare il sito di Studio per eventuali aggiornamenti e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Andrea Giuliani